



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Gestione Giuridica del Personale

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 48

DEL 12/04/2011

OGGETTO: Collocamento a riposo per dimissioni volontarie della dipendente Sig.ra Burragato Michelina Maria, nata a Scicli il 17/02/1950, con effetto dal 01/03/2012.

IL CAPO SETTORE

Visto l'art. 119 bis del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n° 67 del 28/02/2003, che statuisce che “ I dipendenti comunali possono essere, a loro domanda, collocati a riposo qualora abbiano maturato il diritto alla pensione. Debbono invece essere collocati a riposo d'ufficio quando, conseguito il diritto alla pensione, abbiano compiuto i 65 anni di età o abbiano raggiunto i 40 anni di servizio effettivo”;

Vista la nota divulgativa dell'I.N.P.D.A.P., prot. n° 220/2008 dell'8/01/2008, che fornisce indicazioni sugli aspetti di immediata attuazione della riforma previdenziale aventi effetto dal 1° gennaio 2008, introdotti dalla legge 24 dicembre 2007, n° 247, che, tra l'altro, prevede nuove disposizioni in materia pensionistica e modifica il diritto di accesso alle pensioni di anzianità con almeno 40 anni di contributi e alle pensioni di vecchiaia;

Vista la successiva nota divulgativa dell'I.N.P.D.A.P., prot. n° 7627/2010 dell'11/06/2010, che fornisce nuove disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici per i soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011, mentre: “nei confronti del personale che acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici (ovvero l'anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni) previsti per la pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di decorrenze previste rispettivamente dall'articolo 6, lettera c) della legge 243/2004 (accesso al 1° gennaio o 1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti) e dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007 (4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti);

Vista la Circolare dell'I.N.P.D.A.P. n° 18 dell'8/10/2010 che illustra le innovazioni introdotte in materia pensionistica dall'art. 12, comma 1, del Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n° 122 che “prevede per i lavoratori dipendenti l'accesso al pensionamento di vecchiaia decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra mobile); la nuova disposizione in materia si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011; di conseguenza, nei confronti dell'iscritto che acquisisce i prescritti requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le c.d. 4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti. Sono destinatari della c.d. finestra mobile i soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e, se donne, a 61 anni fino al 31/12/2011 ovvero a 65 dall'1/1/2012;

Vista l'istanza, prot. n° 7607 del 21/03/2011, con la quale la dipendente a tempo indeterminato sig.ra Burragato Michelina Maria, nata a Scicli il 17/02/1950, in qualità di istruttore amministrativo, cat. C/5, chiede di essere collocata a riposo per dimissioni volontarie a decorrere

dall'1/03/2012 avendo compiuto i 61 anni di età il 17/02/2011, ai sensi della normativa vigente in materia;

Visto il fascicolo personale della Sig.ra Burragato Michelina Maria, da cui risulta che la stessa trovasi nella seguente posizione:

◆ di aver prestato il seguente servizio presso il Comune di Scicli:

periodo determinato, per n° 3 ore giornaliere:

- dal 05/11/1979 al 10/06/1993, con interruzioni, in qualità di insegnante doposcuola comunale, 6[^] q.f.;

tempo pieno – periodo indeterminato:

- dal 21/10/1993 al 31/12/1997, in qualità di istruttore, 6[^] q. f.;
- dal 01/01/1998 al 31/03/1999, in qualità di istruttore, Cat. C.1;
- dal 01/04/1999 al 31/12/1999, in qualità di istruttore, Cat. C.2;
- dal 01/01/2000 al 31/12/2001, in qualità di istruttore, Cat. C.3;
- dal 01/01/2002 al 08/01/2003, in qualità di insegnante att. integrative scolastiche, Cat. C.3;
- dal 09/01/2003 al 22/01/2004, in qualità di istruttore amministrativo, Cat. C.3;
- dal 23/01/2004 al 31/12/2006, in qualità di istruttore amministrativo, Cat. C.4;
- dal 01/01/2007 ad oggi in qualità di istruttore amministrativo, Cat. C.5;

◆ di essere iscritta all'INPDAP:

- ai fini pensionistici dalla data di assunzione;
- ai fini I.P.S. dal 01/11/1994;

Vista la propria determinazione n° 138 del 12/08/2009, con la quale viene recepito e applicato il nuovo C.C.N.L. stipulato il 31/07/2009 per il biennio economico 01/01/2008 – 31/12/2009, e vengono di conseguenza erogati gli aumenti stipendiali;

Vista la propria determinazione n° 37 del 13/04/2010 con la quale viene attribuita l'indennità di vacanza contrattuale, ex art. 47 bis, del D. lgs. N° 165/01 quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale e, pertanto, la retribuzione annua pensionabile alla cessazione spettante alla dipendente Sig.ra Burragato Michelina Maria risulta essere di € 24.454,00;

Considerato che alla data di collocamento a riposo la dipendente Burragato Michelina Maria avrà un'età anagrafica di anni 62 e giorni 12, con un'anzianità contributiva di anni 29, mesi 1 e giorni 9, utili a pensione, di cui anni 2, mesi 6 e giorni 27 di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79, giusta determinazione I.N.P.D.A.P. n° DT011200700025685 del 19/02/2007;

Accertato che a carico della suddetta dipendente non sono pendenti procedure disciplinari, né sono stati adottati provvedimenti disciplinari;

Ritenuto nulla ostare e dover provvedere, nei riguardi della predetta dipendente, al collocamento a riposo per dimissioni volontarie, conformemente al disposto del Regolamento degli uffici e dei servizi ed alle nuove disposizioni in materia pensionistica approvate con la legge n° 247/2007 e con la legge n° 122/2010, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza da parte dell'I.N.P.D.A.P.;

Vista la legge n° 379/55;

Visto l'art. 15 della legge 8 agosto 1991, n° 274;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro siglati il 31/03-01/04/1999, il 05/10/2001, il 22/01/2004, il 09/05/2006, l'11/04/2008 e il 31/07/2009;

Visto il D.Lgs. n° 503/92;

Vista la legge n° 335/95;

Visto l'OREL vigente e le L.R. n° 48/1991, n° 7/1992, n° 23/1998 e n° 30/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n° 247 e la L. n° 122/2010;

